

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **13** DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 18.15
nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

LEOTTI GIUSEPPE

SPADA ROBERTO

ZULBERTI ALESSANDRA

POLETTI ELEONORA

Assente giustificati: Sartori Renato (giustificato).

Assiste e verbalizza la Segretaria comunale Fioroni Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Leotti Giuseppe,
nella sua qualità di Vicesindaco, assunta la presidenza dichiara aperta la
trattazione dell'argomento previsto nell'ordine del giorno diramato con
prot. n. 741 del 29.01.2026.

OGGETTO: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028. APPROVAZIONE.

Il Vicesindaco Giuseppe Leotti relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la L.p. 18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso altresì che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ai sensi del quale la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa;

Appurato che il Comune di Borgo Chiese ha deciso di dotarsi del Piano Esecutivo della Gestione, strumento di programmazione facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 169 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 applicabile in forza dell'art.51 della l.p. 15/2018).

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

Rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava: "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)" "toglie" dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 24 giugno 2022 sono esclusi dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non inclusi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, lettere da a) a g), del D.L. n. 80/2021, e pertanto permane il P.E.G. finanziario ai sensi dell'art. 169 del TUEL, distinto ma imprescindibilmente collegato ai contenuti del PIAO

che affida ai centri di responsabilità dirigenziale le risorse necessarie per attuare le varie azioni amministrativo/gestionali, compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata per tutto il triennio di riferimento;

Precisato che, ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, le disposizioni dell'art. 6 del medesimo Decreto Legge sono state recepite dalla Regione Trentino – Alto Adige nel proprio ordinamento con Legge regionale 20 dicembre 2021 n. 7;

Rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione, affida le dotazioni finanziarie necessarie ai Responsabili dei Servizi, rinviando, per quanto attiene alle dotazioni strumentali, alla documentazione relativa all'inventario, conservata presso il Servizio Finanziario;

Rilevato altresì che il PEG, in attuazione di quanto previsto dalla Commissione Arconet del 18 gennaio 2023 "Proposta adeguamento allegato 4/1 al d.lgs. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO", rappresenta uno strumento di programmazione tecnico-operativa che declina con maggiore dettaglio la programmazione strategica contenuta nel DUP, facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza

sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra i servizi c.d. di supporto (per es. Servizio Finanziario) ed i servizi la cui azione è rivolta direttamente agli utenti finali (per es. Servizio Tributi) favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di ogni centro di responsabilità/centro di costo si favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale impiegato.

Per tali ragioni il PEG contiene l'assegnazione delle risorse umane e strumentali, delle risorse finanziarie, ed individua gli obiettivi di gestione di c.d. primo livello, ovvero gli obiettivi che mirano ad indirizzare le attività con regole operative trasversali a tutti i servizi e peculiari a ciascuno di essi, al fine di designare le attività istituzionali assegnate in pianta stabile agli uffici, e per coordinare le risorse destinate alla realizzazione dei processi di erogazione dei servizi. Tali obiettivi si svilupperanno e si articoleranno poi nei c.d. obiettivi di gestione di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, variabili di anno in anno, previsti analiticamente dal PIAO.

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità intesi come area rispetto alla quale si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G., ad ognuno dei quali fa riferimento la scheda delle risorse finanziarie;

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4/1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare al paragrafo 9.3.1 il processo di bilancio degli Enti locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., comma 1-bis);

Tenuto conto che i programmi del bilancio di previsione sono suddivisi in centri di costo sulla base delle attività espletate dai Servizi medesimi;

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2026-2028;

Ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun responsabile di servizio/responsabile del centro di costo e di entrata, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente, le risorse finanziarie così come individuate nel P.E.G. di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che forma parte integrante ed essenziale della stessa;

Precisato che:

- a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di centro di responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza, come meglio dettagliato nel PEG medesimo;
- b) i Responsabili dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- c) con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi;
- d) con il PEG vengono stabilite le regole generali e gli adempimenti operativi comuni a tutti i responsabili di servizio, individuando gli obiettivi generali di primo livello alla cui realizzazione è chiamato il responsabile di ciascun servizio unitamente all'apparato amministrativo assegnato al servizio medesimo;
- e) con il PEG vengono individuate le competenze di natura gestionale mantenute in capo al Sindaco ed in capo alla giunta comunale, in esecuzione di quanto previsto dallo statuto comunale, articoli 24 e 25;

Atteso che, con propri provvedimenti, il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.25 dello Statuto;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione posta in premessa,

Visto:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 28.12.2016 n. 33;
- il Regolamento organico generale del personale, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 27.07.2022 e ss.mm.;
- - il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e ss.mm.ii approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva;
- - il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e ss.mm.ii approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva;
- - li P.E.G. 2025-2027 approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 10.04.2025 e ss.mm.ii. in corso di aggiornamento;
- - il P.I.A.O. 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 21.07.2025 in corso di aggiornamento per l'annualità 2026 e la relativa privacy;
- il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo e affari generali, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.), di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il decreto del Sindaco n. 7 del 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei responsabili di Servizio dell'organizzazione amministrativa del Comune ed il decreto del sindaco n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei sostituti responsabili di servizio;
- il codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 dd. 22.12.2022;

VISTI INOLTRE:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di per potervi dare pronta attuazione legittima e puntuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano nelle forme di legge, il cui esito è proclamato dal Vicesindaco,

D E L I B E R A

1. Di approvare, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 in termini di competenza e, con riferimento al solo primo esercizio, anche in termini di cassa, con decorrenza 1° gennaio 2026, allegato sub lett. A) al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale, con cui vengono affidate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali di primo livello ai responsabili dei servizi/centri di responsabilità;
2. Di dare atto che le risorse assegnate con il presente atto corrispondono alle previsioni finanziarie del bilancio 2026-2028 e sono coerenti con il D.U.P. 2026/2028;
3. Di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G. ai responsabili di servizio:
 - a) la responsabilità di tipo economico, meglio qualificabile come responsabilità di risultato, consistente nel conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse;
 - b) la responsabilità di tipo finanziario, meglio qualificabile come responsabilità di procedura o del procedimento, compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, nonché l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti di spesa necessari, così come riportato nel documento allegato;

4. Di assegnare altresì, ai responsabili di servizio le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario;
5. Di stabilire che ai responsabili di servizio (e loro sostituti, se individuati), incaricati ai sensi dell'art. 25 dello Statuto comunale, spetta l'adozione, oltre che degli atti espressamente menzionati nel documento allegato, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
6. Di dare atto che con propria deliberazione n. 7/2026 di data 15.01.2026, la Giunta ha provveduto alla certificazione a preventivo della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada ai sensi dell'art. 208 e art. 142 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. riferite all'esercizio 2026;
7. Di stabilire che al Sindaco spettano i seguenti compiti:
 - a) la rappresentanza legale del Comune e lo rappresenta in giudizio, in esecuzione di specifica deliberazione di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado, che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c., nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetta ad un funzionario;
 - b) la definizione dell'articolazione dell'orario di servizio nonché dell'orario di apertura al pubblico, sentita la Giunta comunale;
 - c) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione di incarichi direttivi e/o di collaborazione esterna (artt. 132 e 133 C.E.L.)
 - e) l'autorizzazione alle assenze per congedo per ferie, ed all'effettuazione di missioni e trasferte del segretario comunale;
 - f) l'autorizzazione all'effettuazione delle missioni degli amministratori, ivi comprese quelle fuori del territorio regionale o all'estero;
 - g) la sottoscrizione delle convenzioni nelle quali il Comune è parte, stipulate con altri Enti in qualità di legale rappresentante dell'ente (sostituito, nel caso di assenza o impedimento, dal vicesindaco);
 - h) la rappresentanza del Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma, nonché la relativa sottoscrizione.
 - i) l'autorizzazione all'effettuazione delle missioni degli amministratori, ivi comprese quelle al di fuori del territorio provinciale, regionale o all'estero.
 - j) adotta gli atti di natura tecnico-gestionale a lui espressamente rimessi dalla legislazione vigente e dai regolamenti.
 - k) presenta la domanda di cui all'art. 4 della L.P. 6/1993 diretta a promuovere il procedimento espropriativo, e richiede l'adozione della determinazione di occupazione anticipata o temporanea;
 - l) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti.
8. Di stabilire che alla Giunta comunale spetta:
 - a) decisioni relative alle liti giudiziarie. Restano escluse le cause avanti al giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla polizia locale della valle del Chiese, affidate alla competenza del comandante il quale provvede direttamente ed autonomamente alla gestione del contenzioso;

- b) decisioni in ordine alle proposte di accordo bonario, di conciliazioni o transazioni;
- c) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari nei casi in cui detta competenza non debba ricondursi in capo al Consiglio comunale in base al disposto di cui all'art. 49, comma 3, lett. l) del Codice di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- d) concessione in uso, comodato, affitto, locazione di beni immobili;
- e) compravendita di automezzi;
- f) gestione dei fondi destinati alla solidarietà internazionale.
- g) nomina di Commissioni comunali con esclusione delle commissioni consiliari.
- h) nomina delle commissioni giudicatrici di gara e di concorso;
- i) concessione di sussidi, contributi comunque denominati, patrocinio comunale, concessione a terzi dell'uso di beni comunali;
- j) presa d'atto di accordi sindacali decentrati;
- k) funzioni di indirizzo ed adozione dei provvedimenti in materia tariffaria;
- l) apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico, nel rispetto della vigente normativa provinciale;
- m) adozione di protocolli di intesa e accordi fra enti, non riservati alla competenza del Consiglio comunale;
- n) la resistenza nei giudizi promossi contro il Comune di Borgo Chiese e la promozione di giudizi attivi o di interventi in giudizi pendenti; la proposizione di domande riconvenzionali ed incidentali, la decisione in merito all'abbandono delle liti e ad ogni e qualsiasi altro provvedimento o determinazione afferente alla gestione delle liti, fatti salvi i ricorsi attivati ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e connesso affidamento dell'incarico professionale per la rappresentanza in giudizio;
- o) adozione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato dall'art. 263 del Decreto Legge 34/2020 convertito in Legge 77/2020);
- p) attribuzione delle indennità direttive e delle mansioni rilevanti;
- q) concessione al personale dipendente dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto;
- r) gestione delle spese di rappresentanza;
- s) approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per i progetti/perizie in somma urgenza ai sensi dell'art. 53 l.p. 26/93, per i progetti e le perizie di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria gestiti internamente di importo inferiore ad €150.000,00 non comportanti modificazioni di rilievo di beni immobili sotto l'aspetto estetico o funzionale, rimessi alla competenza del responsabile di servizio;
- t) approvazione in linea tecnica delle varianti ai progetti di opere pubbliche che non siano espressamente riservate dalla legge al responsabile del servizio;
- u) approvazione delle convenzioni relative all'affidamento di attività strumentali alle società in house;
- v) attivazione di attività e/o progettualità inerenti all'avvio di servizi educativi, sportivi, culturali o ricreativi a beneficio della collettività ovvero a particolari tipologie di utenti;
- w) liquidazione delle indennità di risultato del Segretario comunale e delle Posizioni Organizzative; per la misurazione e valutazione della performance individuale ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato si rinvia al Piano Sezione Performance;
- x) provvedimenti di carattere generale non riconducibili al PEG mediante modifica ed integrazione del PEG medesimo ed individuazione del servizio competente, con assegnazione degli eventuali nuovi capitoli istituiti appositamente;
- y) ogni funzione di indirizzo e controllo anche puntuale non riservata al Consiglio comunale.

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014, il presente documento allegato sub lett. A) verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".
10. Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per esigenze di sollecitudine nel soddisfare la richiesta presentata manifestata dal Sindaco in base ai contatti avuti e al successivo inoltro alla Comunità delle Giudicarie per gli adempimenti conseguenti.
12. Di dare evidenza che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. ex L.R. n. 2 del 03/05/18;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL VICESINDACO
Leotti Giuseppe

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni Lara